



Comune di Parma

SETTORE ENTRATE, TRIBUTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE E PARTECIPAZIONI

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50, COMMA 1, LETT C), DEL D.LGS. 36/2023 A MEZZO DI RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI CONSIP S.P.A. PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SVILUPPO DEL SOFTWARE DENOMINATO INFOMOBILITY SUITE FINALIZZATO ALLA GESTIONE DEI PERMESSI ZONA E TRANSITO (ZTL) DEL COMUNE DI PARMA

LETTERA DI INVITO

Sommario

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50, COMMA 1, LETT C), DEL D.LGS. 36/2023 A MEZZO DI RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI CONSIP S.P.A. PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SVILUPPO DEL SOFTWARE DENOMINATO INFOMOBILITY SUITE FINALIZZATO ALLA GESTIONE DEI PERMESSI ZONA E TRANSITO (ZTL) DEL COMUNE DI PARMA.....	1
1. MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)	5
1.1. REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	6
2. IDENTIFICAZIONE.....	6
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA	7
4. RICHIESTA DI INFORMAZIONI, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
5. OGGETTO DELLA PROCEDURA E IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO	8
Servizio di sviluppo del software denominato Infomobility Suite	8
6. DURATA.....	9
7. REVISIONE PREZZI	9
8. MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE	9
Servizio di sviluppo del software denominato Infomobility Suite	10
9. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
10. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	12
11. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	13
11.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	13
11.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	13
11.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	13
12. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE.....	14
13. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	14
14. AVVALIMENTO	15
15. SUBAPPALTO	16
16. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, CLAUSOLE SOCIALI E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	16
17. CAUZIONE PROVVISORIA	18
18. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	18
19. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	18
20. SOCCORSO ISTRUTTORIO	20
21. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	20

21.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	22
21.3 DOCUMENTO INTEGRATIVO DGUE_ CONSORZiate ESECUTRICI E CHE PRESTANO I REQUISITI	24
21.4 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14	25
21.5 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	25
21.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	25
21.7 (FACOLTATIVO) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPOSITAMENTE OSCURATA AI FINI DI QUANTO STABILITO ALL'ART. 34 DELLA PRESENTE LETTERA	26
22. OFFERTA TECNICA	26
23. OFFERTA ECONOMICA.....	27
24. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	27
25. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	27
METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	30
METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	31
METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	31
26. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	32
27. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	32
28. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	32
29. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	33
30. VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE	34
31. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	34
32. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	35
33. CODICE DI COMPORTAMENTO	35
34. ACCESSO AGLI ATTI	36
35. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	36
36. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	36

PREMESSA

Il Comune di Parma e It City S.p.A. hanno sottoscritto una convenzione per l'esperimento delle procedure di affidamento di contratti pubblici, registrata alla raccolta delle scritture private del Comune di Parma (n.

Pag. 3

Rep. 20064, approvata con DD 658_2024).

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI PARMA, Via Repubblica n. 1, 43121 Parma, sito web www.comune.parma.it, indirizzo PEC: comunediparma@postemailcertificata.it

ENTE ESECUTORE DEL CONTRATTO: It City S.p.A. p.i. 02102310345, Sede legale e amministrativa: Largo Torello de Strada, 15/A, 43121 Parma, sito web <https://www.itcity.it>, indirizzo PEC: itcity@pec.itcity.it

Con Determina dell'Amministratore Unico n. 42_2025 del 16.06.2025, It city s.p.a. ha deciso di affidare, tramite la presente procedura, il servizio di sviluppo del software denominato Infomobility Suite finalizzato alla gestione dei permessi zona e transito (ZTL) del Comune di Parma.

Con determinazione dirigenziale a firma del dott. Andrea Minari, dirigente del Settore Entrate, Tributi, Stazione Unica Appaltante e Partecipazioni, è stata approvata la relativa documentazione di gara ed è stata indetta la procedura.

La procedura sarà esperita a mezzo di Richiesta di Offerta EVOLUTA tramite il Mercato elettronico del Portale Acquisti in rete di Consip S.p.A. (in seguito: MEPA) con aggiudicazione mediante l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La procedura sarà svolta con la forma della negoziata sottosoglia comunitaria, ex art. 50, comma 1, lett c), del D.lgs. 36/2023 (d'ora innanzi Codice), da esperirsi tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) di Consip S.p.a. **mediante RDO evoluta aperta a tutti gli operatori che si iscriveranno e abileranno, entro la data di scadenza della procedura, al bando "Servizi", SETTORE MERCEOLOGICO "Servizi per l'Information Communication Technology", con la seguente categoria: Categoria 22: "Supporto e consulenza in ambito ICT".**

L'aggiudicazione avverrà mediante l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ex art. 108, comma 1, del Codice.

Tramite il sito www.acquistinretepa.it si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

La presente lettera di invito alla gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura indetta, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, alla procedura di aggiudicazione dell'appalto e, più in generale, alle condizioni regolanti la gara.

La durata del procedimento è prevista nel termine massimo di 4 mesi dall'invio della lettera di invito, come da disposizione contenuta nell'allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento dei lavori è il Comune di Parma (codice NUTS ITH52).

CPV: 72262000-9

Il CIG sarà indicato direttamente sul portale MEPA, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Parma e nella sezione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'ANAC ([Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici \(anticorruzione.it\)](http://Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (anticorruzione.it)))

Il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Piero Santovito – Direttore Operativo It City spa (telefono 0521-464348, indirizzo e-mail p.santovito@itcity.it)

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 15 comma 4 del Codice, è il dott. Andrea Minari, Stazione Unica Appaltante del Settore Entrate, Tributi, Stazione Unica Appaltante e Partecipazioni (Tel 0521-031615; d.usai@comune.parma.it).

1. MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)

Per l'espletamento della presente procedura, l'Ente si avvale del Mercato elettronico del Portale Acquisti in rete di Consip S.p.A. (in seguito: MEPA).

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nella presente lettera d'invito, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul sito, nel Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), nel decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e nelle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali Comunicazioni.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme alla lettera di invito.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 29 del Codice e dalle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso la piattaforma MEPA e quindi per via telematica, con l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

In caso di indisponibilità temporanea dell'Area Comunicazioni o quando è espressamente richiesto dalla normativa vigente, l'Ente si riserva di utilizzare il domicilio digitale (PEC) presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

1.1. REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Ai fini della partecipazione alla presente procedura gli operatori devono essere iscritti ed abilitati **entro la data di scadenza della procedura, al Mepa - bando "Servizi", SETTORE MERCEOLOGICO "Servizi per l'Information Communication Technology", con la seguente categoria: Categoria 22: "Supporto e consulenza in ambito ICT".**

L'operatore economico, già con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido quanto posto in essere all'interno del MEPA dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno del MEPA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

L'accesso, l'utilizzo del MEPA e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nella presente lettera d'invito, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali Comunicazioni.

2. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara è composta come segue:

- Progetto (composto da relazione, capitolato e allegati tecnici);
- La presente Lettera di invito;
- Allegato 1_Domanda di partecipazione;
- Allegato 2_DGUE Concorrente;
- Allegato 3_Integrativo DGUE consorziate esecutrici e che prestano i requisiti;
- Allegato 4_DGUE_Ausiliaria;
- Allegato 5_Dichiarazioni integrative al DGUE ausiliaria;
- Allegato 6_Scheda di quotazione opzionali

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione dedicata alla presente procedura (<https://www.comune.parma.it/it/amministrazione/documenti-e-dati/bandi-e-avvisi/bandi-di-gara>).

La partecipazione alla presente procedura presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l'accettazione della documentazione di gara nonché delle norme di legge e dei regolamenti in materia.

Al fine di una corretta presentazione dell'offerta, si invitano le ditte partecipanti a verificare di essere in possesso di tutta la documentazione di gara, a prenderne attenta visione e a utilizzare i facsimili predisposti dalla Stazione Appaltante.

4. RICHIESTA DI INFORMAZIONI, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro le ore **12:00 del 27/06/2025** in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, previa registrazione alla Piattaforma stessa. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. La comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, ove consentito, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

5. OGGETTO DELLA PROCEDURA E IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO

La procedura riguarda il servizio di sviluppo del software denominato Infomobility Suite finalizzato alla gestione dei permessi zona e transito (ZTL) del Comune di Parma.

Gli importi sono i seguenti:

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizio di sviluppo del software denominato Infomobility Suite	72262000-9 Servizi di sviluppo di software	P	€ 135.000,00
A) Importo a base di gara - importo totale ribassabile (comprensivo dei costi della manodopera, vista la facoltà degli OE di ribassare con adeguata motivazione, come indicato sotto)				€ 135.000,00 (di cui € 74.250,00 per manodopera)
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
A) + B) Importo complessivo				€ 135.000,00

L'importo a base d'asta è pari ad € **135.000,00 IVA** esclusa.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € **74.250,00** calcolati sulla base del CCNL TERZIARIO CONFCOMMERCIO di riferimento, in considerazione del fatto che il servizio in oggetto è da considerarsi ad alta intensità di manodopera (per una quota stimata del 55%).

Come indicato nel progetto di gara il CCNL di riferimento è stato individuato come segue: **CCNL Terziario Confcommercio (H011), con codice ATECO 62.90.**

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso, con la precisazione tuttavia che, stante la facoltà dell'operatore economico di operare un ribasso in presenza delle condizioni di cui al comma 14, art. 41 del Codice, tale importo è da considerarsi nella base ribassabile di gara.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n.81/2008, relativamente all'appalto in oggetto non è stato redatto il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) ed i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze sono nulli, come da nota trasmessa dal RSPP del It City S.p.a. in data 13.05.25, conservata in atti.

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, il presente appalto è costituito da un unico lotto, poiché la suddivisione non garantirebbe il rispetto dei principi di economicità ed efficacia nell'esecuzione del contratto.

6. DURATA

Tutte le attività di sviluppo e installazione (e formazione) oggetto del presente affidamento (comprehensive delle attività opzionali) dovranno concludersi entro il termine di 24 mesi dalla data di stipula del presente contratto ovvero dalla data di consegna in via d'urgenza o anticipata del servizio.

Più precisamente le prestazioni principali di sviluppo, consegna e formazione del software INFOMOBILITY SUITE dovranno avvenire nel termine di 12 mesi dalla stipula contrattuale, mentre le attività qualificate nel capitolato come opzionali dovranno avvenire nel termine di ulteriori 12 mesi.

7. REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, è applicata la revisione prezzi, da attivarsi al verificarsi di condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo del servizio, e operano nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5 % applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi di cui al presente punto, si utilizzano gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie; in particolare nel presente appalto viene individuato il presente indice a) nell'ambito degli indici dei prezzi al consumo, gli indici nazionali per l'intera collettività (NIC), secondo la classificazione ECOICOP, secondo l'art. 10 allegato II.2 bis.

La variazione verrà riconosciuta con cadenza annuale, come precedentemente indicato (con rinuncia delle parti alla revisione per il primo anno contrattuale): variazione oltre il 5% dell'importo complessivo e nei limiti dell'80% della variazione stessa.

IL meccanismo revisionale di cui al presente articolo si applica altresì agli eventuali subappalti e subcontratti, secondo la disciplina di cui all'art. 60 comma 4 quater, tramite altresì il rinvio all'allegato II.2 bis.

8. MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Le modifiche in corso di esecuzione del contratto sono disciplinate ai sensi dell'articolo 120 del Codice. La Stazione Appaltante si riserva di avvalersi altresì delle modifiche in corso di esecuzione di cui all'art. 120, comma 11 del Codice, in presenza dei presupposti ivi indicati.

Sono altresì previste ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) le attività opzionali indicate alle lettere c) e d) dell'art. 1 del Capitolato, come dettagliato nel capitolato medesimo diffusamente all'art. 8). Le stesse verranno eseguite nell'ipotesi in cui si rendessero necessarie attività di ulteriore sviluppo - e connesse attività di formazione- in seguito alla principale prestazione di sviluppo del software in parola. Si precisa che Le giornate formative opzionali potranno essere richieste anche al termine dello sviluppo del sistema per una durata di 12 mesi. In particolare, si richiede:

10 giornate di progettista tecnico

35 giornate di analista programmatore

70 giornate di programmatore

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizio di sviluppo del software denominato Infomobility Suite	72262000-9 Servizi di sviluppo di software	P	€ 135.000,00
A) Importo a base di gara - importo totale ribassabile (comprensivo dei costi della manodopera, vista la facoltà degli OE di ribassare con adeguata motivazione, come indicato sotto)				€ 135.000,00 (di cui € 74.250,00 per manodopera)
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
A) + B) Importo complessivo				€ 135.000,00
C) Servizi opzionali				€ 75.000,00
VALORE TOTALE STIMATO APPALTO (A)B)C)				€ 210.00,00

I concorrenti quoteranno in sede di offerta, tramite compilazione di apposita scheda (All_6 Scheda di quotazione opzionali), le prestazioni qualificate nei documenti di gara come opzionali; **le quotazioni offerte saranno vincolanti per i concorrenti e non saranno oggetto di attribuzione punteggio.**

La stazione appaltante si riserva la valutazione della congruità delle quotazioni offerte.

9. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici iscritti e abilitati entro la data di scadenza della presente procedura, sulla piattaforma MePa - bando "Servizi", SETTORE MERCEOLOGICO "Servizi per l'Information Communication Technology", con la seguente categoria: Categoria 22: "Supporto e consulenza in ambito ICT" ed in possesso dei requisiti indicati nella presente lettera di invito.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)

partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:

partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;

partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

10. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Si rammenta che, al fine di concludere il procedimento nei tempi stabiliti dall'allegato I.3 del Codice, i partecipanti sono tenuti ad autorizzare la stazione appaltante all'accesso al FVOE.

Si precisa che in attesa della piena operatività del FVOE 2.0 l'Amministrazione applicherà il regime transitorio così come stabilito al punto 12.4 della Delibera ANAC n. 262 del 20/06/2023.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning:

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

11. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). Si rammenta che, al fine di concludere il procedimento nei tempi stabiliti dall'allegato I.3 del Codice, i partecipanti sono tenuti ad autorizzare la stazione appaltante all'accesso al FVOE.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima. Si precisa che in attesa della piena operatività del FVOE 2.0 l'Amministrazione applicherà il regime transitorio così come stabilito al punto 12.4 della Delibera ANAC n. 262 del 20/06/2023.

11.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I requisiti di idoneità professionale che ogni singolo concorrente, all'atto dell'offerta, deve possedere sono i seguenti:

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

11.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura, almeno pari a € 380.000,00 (IVA esclusa).

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

11.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Esecuzione negli ultimi dieci anni precedenti alla data di indizione della presente procedura, di servizi analoghi a quello oggetto della presente gara anche a favore di soggetti privati, di importo minimo complessivo pari a € 135.000,00 (iva esclusa).

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

12. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti e ai consorzi ordinari si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 11.1 deve essere posseduto:

da ciascun componente del raggruppamento/consorzio;

da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 11.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, restando il rispetto dell'art. 68 commi 2 e 11 del Codice, con riferimento al principio di corrispondenza della quota di esecuzione e del possesso dei requisiti.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 11.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso fermo restando il rispetto dell'art. 68 commi 2 e 11 del Codice, con riferimento al principio di corrispondenza della quota di esecuzione e del possesso dei requisiti.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

13. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organo medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) ai sensi dell'art. 67, comma 1, del Codice i requisiti sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

14. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

In caso di avvalimento premiale avente ad oggetto la certificazione della parità di genere, nel contratto è necessario che le parti specifichino le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente. L'impresa ausiliaria pertanto dovrà assumere l'obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori di produzione e di tutte le risorse che, complessivamente considerata, ha permesso il conseguimento della certificazione medesima.

L'avvalimento deve quindi essere effettivo e non fittizio, non potendosi ammettere il c.d. "prestito" della sola certificazione di qualità quale mero documento e senza quel minimo d'apparato dell'ausiliaria atto a dar senso al prestito stesso, a seconda dei casi i mezzi, il personale, il know how, le prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti. A tal fine, inoltre, l'impresa ausiliaria dovrà avere un oggetto sociale coerente con l'oggetto della presente procedura di gara.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

Circa i requisiti di capacità tecnico-professionale correlati all'esperienza, alla pratica e alla maturità professionale dell'operatore economico occorre tenere presente che essi vanno intesi quale espressione della capacità tecnica e professionale del concorrente in quanto rappresentano di fatto la sua esperienza nel settore dell'appalto. Conseguentemente l'avvalimento di tali specifici requisiti va inquadrato nell'ambito del cosiddetto "avvalimento tecnico o operativo", il che comporta la necessità da parte dell'ausiliaria di una concreta e adeguata messa a disposizione di risorse determinate affinché il suo impegno possa ritenersi effettivo (Consiglio di Stato, Sezione V, 16 giugno 2021, n. 4651, e 12 febbraio 2020, n. 1120), con l'indicazione precisa nel contratto di avvalimento dei mezzi aziendali messi a disposizione dell'ausiliata per eseguire l'appalto (Consiglio di Stato, Sezione IV, 7 ottobre 2021 n. 6711).

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto 6.2 solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

15. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Il subappalto è regolato dall'art. 119 del Codice, ai sensi del quale è nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle medesime. Trattandosi di appalto ad alta intensità di manodopera, infatti, il subappalto potrà essere autorizzato fino ad un massimo del 49,99% dell'importo contrattuale.

In relazione al subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice; I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1 lett o) dell'allegato, fatta salva la deroga circa la diversa soglia di affidamento, prevista e disciplinata dal penultimo periodo del comma 2, dell'art. 119.

È fatto divieto di subappalto a cascata, ai sensi del comma 17, art. 119 del Codice, in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo relativo all'esecuzione del particolare servizio oggetto del presente appalto, servizio di sviluppo rispondente a criteri specifici e dettagliati.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

16. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, CLAUSOLE SOCIALI E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) indicato AL PRECEDENTE ART.5 oppure di un altro

contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

In conformità all'art. 57 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante è tenuta ad inserire nel bando di gara specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia dell'intervento.

Sulla base, quindi dell'art. 57 sopra citato, del relativo allegato II.3 denominato "Clausole sociali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate" oltre che del Decreto 20 giugno 2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche "Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati", si prevedono le seguenti clausole di natura sociale :

a) L'affidatario, si impegna ad assumere quale requisito necessario dell'offerta, con riferimento alle assunzioni necessarie e funzionali per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali, una quota almeno pari al 30 % sia all'occupazione femminile sia a quella giovanile, così come verrà meglio declinato nelle dichiarazioni da rendere in sede di gara. Si rammenta che le assunzioni dovranno essere effettuate nel corso dell'intero arco temporale di esecuzione del contratto e la Stazione Appaltante, in sede di collaudo/verifica di conformità delle prestazioni dovrà verificare l'effettiva realizzazione.

L'obbligo di assunzione sopra definito è riferito unicamente alle assunzioni strettamente necessarie per l'esecuzione del contratto; il vincolo non sussiste qualora l'appaltatore abbia già in organico tutte le figure utili a portare a termine l'appalto.

L'obbligo di assunzioni sopra definitivo si riferisce anche alle prestazioni eseguite tramite subappalto o avvalimento.

L'Amministrazione procederà alla verifica dell'obbligo assunzionale in sede di verifica di conformità ai fini dell'emissione del certificato di collaudo. In caso di inosservanza dell'obbligo verrà comminata una penale giornaliera pari al 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, comunque nel limite massimo del 10% dell'ammontare netto contrattuale, con facoltà di rivalersi sulla cauzione definitiva.

b) Nel caso in cui l'affidatario sia tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, è tenuto a produrre al momento di presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del citato art. 46, co. 2, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal co. 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali e aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

c) Inoltre, nel caso in cui l'aggiudicatario occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50 dipendenti è tenuto entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Trascorsi 30 giorni dalla decorrenza dei sei mesi, il RUP intimerà la presentazione della suddetta relazione entro i successivi 10 giorni. In caso di ulteriore inosservanza dell'obbligo verrà comminata una penale calcolata in misura giornaliera pari al 0,5 per mille dell'ammontare

netto contrattuale, con facoltà di rivalersi sulla cauzione definitiva. Resta fermo il fatto che le penali dovute per il ritardato adempimento non possono superare complessivamente il limite del 10% dell'ammontare netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto. Si rammenta che la violazione del presente obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento.

d) Nel caso in cui l'aggiudicatario occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50 dipendenti è tenuto, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali. Trascorsi 30 giorni dalla decorrenza dei sei mesi, il RUP intimerà la presentazione della suddetta relazione entro i successivi 10 giorni. In caso di ulteriore inosservanza dell'obbligo verrà comminata una penale calcolata in misura giornaliera pari al 0,5 per mille, con facoltà di rivalersi sulla cauzione definitiva. Resta fermo il limite del 10% dell'ammontare netto contrattuale delle penali pena la risoluzione del contratto.

Non è previsto il riassorbimento del personale, non essendo un servizio connotato da continuità.

17. CAUZIONE PROVVISORIA

Non è richiesta cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 53, comma 1 del Codice.

18. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 18,00, così come stabilito nella Delibera n. 610 del 29 dicembre 2023 di attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 9 del 12 gennaio 2024.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. La ricevuta del pagamento dovrà essere allegata ai documenti di gara.

In caso di esito negativo della verifica in sede di gara, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Ulteriori informazioni ed istruzioni è possibile reperirle al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

Il versamento contributivo a favore dell'Autorità dovrà essere effettuato esclusivamente tramite avviso di pagamento pagoPA, generato a cura dell'operatore economico sul sistema di Gestione dei Contributi Gara. Tale modalità garantisce l'attestazione immediata dell'avvenuto pagamento e non richiede ulteriori adempimenti verso l'ANAC.

19. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma MePa. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella presente lettera di invito. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 07/07/2025

a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica

C – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

-l'offerta è vincolante per il concorrente;

-con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

La domanda di partecipazione, gli allegati integrativi al DGUE, gli allegati in caso di avvalimento, devono essere redatti sui modelli predisposti dall'Amministrazione e messi a disposizione sulla piattaforma Mepa, - all'indirizzo indicato in premessa- nella sezione dedicata alla presente procedura, nonché sul sito del Comune di Parma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La

rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

20. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

la mancata produzione della dichiarazione di avalimento e/o del contratto di avalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione indicate nella presente Lettera.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

21. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma MePa per compilare o allegare la seguente documentazione:

- Allegato 1_Domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- Allegato 2_DGUE Concorrente;
- Allegato 3_Integrativo DGUE consorziate esecutrici e che prestano i requisiti;

- Allegato 4_DGUE_Ausiliaria;
- Allegato 5_Dichiarazioni integrative al DGUE ausiliaria;
- Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- documentazione per i soggetti associati di cui al punto 21.6;
- documentazione in caso di avalimento di cui al punto 21.5;
- [in caso di concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti] copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- (facoltativo) Documentazione amministrativa appositamente oscurata ai fini di quanto stabilito all'art. 34 della presente Lettera.

21.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo l'Allegato 1 ed è da inserire della Busta Amministrativa della Piattaforma MePa.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avalimento). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20;

il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;

di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;

di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e del Codice Etico Modello 231 ex D. Lgs. 231/2001 vigenti per i dipendenti di It City s.p.a., e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, i suddetti codici, pena la risoluzione del contratto;

[in caso di concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti] di avere presentato copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale;

di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali indicato nella presente lettera E di acconsentire al trattamento dei dati tramite il FVOE dell'operatore economico nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 ai fini

della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal Codice.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

dal concorrente che partecipa in forma singola;

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio;

nel caso di aggregazioni di retisti:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

21.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE direttamente sul Sistema MePa, nella versione aggiornata al Codice con determina n. 164/2023 di AgID e sulla base delle indicazioni contenute nel comunicato MIT - nota protocollo 6212 del 30/06/2023, il quale ha fornito alle stazioni appaltanti, agli enti concedenti e agli Operatori Economici indicazioni in ordine alla corretta compilazione del DGUE nel formato digitale, nell'ambito del vigente quadro normativo nazionale.

Il concorrente compila il DGUE nelle seguenti modalità:

Scaricare sulla propria postazione il file eDGUE-IT_request.xml allegato alla documentazione di gara;

Collegarsi all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it/esp-dgue/#!/start>

Selezionare "Sono un operatore economico";

Selezionare "Compilare un nuovo DGUE Response partendo dal file DGUE Request (importare il file XML del DGUE fornito dalla Stazione Appaltante per l'appalto di interesse e procedere con la compilazione)";

Selezionare il file .xml scaricato e importare il file;

Compilare i vari passaggi previsti dal portale;

Giunti all'ultimo passaggio, cliccare su "Quadro Generale", il sistema restituisce un'anteprima del modello compilato;

Controllare attentamente che i dati inseriti siano corretti e premere "Esporta > Esporta DGUE (XML) ed Esporta anteprima PDF", per scaricare entrambi i formati;

Salvare sulla propria postazione di lavoro i due file (uno di nome espd-response.pdf e uno espd-response.xml) e firmare digitalmente il solo file espd-response.pdf;
Caricare il file nel portale MEPA nella sezione appositamente dedicata.

Il DGUE una volta compilato come sopra indicato, pertanto, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

Si ribadisce che sono disponibili indicazioni in ordine alla corretta compilazione del DGUE, nel formato digitale, nell'ambito del vigente quadro normativo nazionale, all'interno del comunicato MIT - nota protocollo 6212 del 30/06/2023.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 e comma 4.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara

tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili, dal consorzio, dai consorziati esecutori per conto dei quali il consorzio concorre e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Il DGUE presente sul MePa, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

STRUTTURA DEL DGUE

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Nella Sezione B devono essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente.

In caso di ricorso all'avvalimento di cui all'art. 104 del Codice si richiede la compilazione della sezione C

Si specifica che in caso di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione alla procedura, l'operatore economico indica la denominazione degli operatori di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.

Si specifica, inoltre, che l'avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta va indicato, nelle dichiarazioni contenute nella documentazione amministrativa, con una formulazione generica in modo da non anticipare alcun elemento dell'offerta, a cui può essere collegato l'incremento premiale.

In quest'ultimo caso, il contratto di avvalimento deve essere inserito nella busta tecnica.

Il concorrente, per ciascun'ausiliaria, allega nella busta amministrativa:

DGUE (Allegato 4_DGUE ausiliaria), redatto compilando il modello presente su MePa a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

Allegato 5_Dichiarazioni integrative al DGUE_Ausiliaria, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che contiene:

dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 4, lett. c) del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; (solo in caso di avvalimento premiale) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 12 del Codice sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria con la quale, in caso di partecipazione alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, si attesta l'assenza di collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad un unico centro decisionale.

originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5 (requisiti generali) della presente lettera di invito (Sez. A-B-C-D del DGUE).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

21.3 DOCUMENTO INTEGRATIVO DGUE_CONSORZIATE ESECUTRICI E CHE PRESTANO I REQUISITI

Le consorziate esecutrici e la consorziata che presta i requisiti dovranno compilare e sottoscrivere l'Allegato 3_Integrativo DGUE consorziate esecutrici e che prestano i requisiti

21.4 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

21.5 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- la dichiarazione di avvalimento;
- il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

Nel caso di avvalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, allegare documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

21.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti;

Per i consorzi ordinari già costituiti

atto costitutivo e statuto del consorzio, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti

Dichiarazione attestante:

a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell'articolo 68 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati. Si rammenta che le quote di esecuzione dovranno essere coerenti con la quota di requisiti dichiarata ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice;

Tale dichiarazione potrà essere resa anche compilando l'Allegato 1 – Domanda di partecipazione messo a disposizione dalla Stazione Appaltante e allegato alla presente lettera invito.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti della prestazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

copia del contratto di rete;

copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

dichiarazione delle parti della prestazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

copia del contratto di rete

copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

dichiarazione delle parti della prestazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

copia del contratto di rete

dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

le parti della prestazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

21.7 (FACOLTATIVO) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPOSITAMENTE OSCURATA AI FINI DI QUANTO STABILITO ALL'ART. 34 DELLA PRESENTE LETTERA

In base ai principi di leale collaborazione, massima fiducia e alla luce della necessità di minimizzare il trattamento dei dati sia in capo alla Stazione Appaltante ma anche in capo ai partecipanti stessi, si chiede di inserire nella Busta A un file zippato contenente copia di tutta la documentazione amministrativa già oscurata dei dati ultronei ed eccedenti rispetto alla finalità del trattamento, e nello specifico:

i dati personali relativi a residenza, CF, documenti di identità e dati sensibili anche di natura giudiziaria.

Si precisa in ogni caso che la richiesta di cui sopra rimane una mera facoltà per il concorrente.

22. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma MePa.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 1.2, e deve contenere, a pena di esclusione:

una relazione tecnico-organizzativa che illustri i contenuti di cui ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui all'art. 25, seguendo il medesimo ordine.

La relazione tecnica deve essere redatta in massimo 25 facciate (escluse copertine e sommario), in formato A4. Nel caso di presentazione di un numero di facciate superiori a quelle massime consentite, la disamina della commissione si limiterà al numero di pagine massimo previsto nella presente lettera, non procedendo con l'esame e la valutazione della documentazione eccedente.

È consentita, in aggiunta, la produzione di allegati illustrativi e non descrittivi della relazione presentata quali ad esempio modelli di interfacce, flussi e diagrammi.

L'offerta dovrà, altresì, contenere, una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Solo in caso di avvalimento migliorativo, l'offerta tecnica dovrà contenere il contratto di avvalimento.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

23. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma all'interno della sezione denominata "Busta Economica" generata automaticamente dal sistema.

L'offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 1.2, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- Ribasso percentuale da applicarsi sull'importo posto a base di gara, da indicare alla voce "% RIBASSO" dell'offerta economica di MePa. Verranno prese in considerazione fino a 2 (due) cifre decimali. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.
- La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Detti costi dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- La stima dei costi della manodopera. Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili. Resta salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

L'operatore economico dovrà compilare l'apposita scheda All_6 Scheda di quotazione opzionali, ai fini della quotazione delle attività classificate come opzionali ai sensi dell'art. 8 della presente lettera di invito.

24. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

25. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi:

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica (la formula qui applicata è riportata di seguito).

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUN TI T MAX	PUN TI Q MAX
1	Metodologia di sviluppo	1.1	Prospetto di soluzioni facilmente mantenibili dal punto di vista manutentivo	5		
		1.2	La compatibilità delle stesse con l'architettura tecnica e applicativa attualmente attestata presso l'amministrazione (come da dettaglio contenuto nel progetto di gara).	5		
2	Metodologia e pianificazione di progetto.	2.1	Verranno giudicate positivamente proposte di pianificazione del progetto che permettano un continuo collaudo parziale durante la fase di sviluppo, (attraverso milestone definite di rilasci per collaudi parziali).	7		
		2.2	Verranno giudicate positivamente proposte che garantiscano continui scambi (chiarimenti, richieste, precisazioni) con l'intero gruppo di lavoro.	3		
3	Tecniche di TEST		Modalità operative/Tecniche proposte al fine di rendere il processo di TEST replicabile ed estendibile al più elevato numero di casi. Modalità di test delle performance delle varie funzionalità.	7		
4	Precedenti funzionalità operative		Verranno valutate le Esperienze pregresse e operative di prodotti sviluppati utilizzati dalla cittadinanza (con accesso tramite autenticazione SPID) che abbiano tra le funzionalità principali la gestione di flussi di pagamento PagoPA, indicando i vari intermediari tecnologici di riferimento.	5		
5	SLA migliorativo		SLA Migliorativo rispetto al Tempo del "pronti al collaudo" rispetto a quello indicato nel capitolato tecnico: inserire il NUMERO DI GIORNI DI RIDUZIONE Il punteggio sarà attribuito mediante l'applicazione della formula interpolazione lineare sotto riportata.			5
6	Qualità sviluppo opzionali		Progetto di sviluppo degli elementi opzionali. Verranno giudicate positivamente soluzioni flessibili, configurabili e facilmente controllabili dagli operativi di back office.	10		

7	SLA migliorativo giornate professionali opzionali		SLA Migliorativo rispetto ai Tempi indicati di stima e inizio sviluppo per l'erogazione di giornate professionali opzionali rispetto a quelle indicato nel capitolato: INSERIRE IL NUMERO DI GIORNI DI RIDUZIONE Il punteggio sarà attribuito mediante l'applicazione della formula interpolazione lineare sotto riportata.			5
8	Possesso della certificazione della parità di genere		Il punteggio verrà attribuito alle imprese che abbiano ottenuto la certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. n. 198/2006). In caso di possesso della certificazione verrà attribuito coefficiente 1; coefficiente 0 verrà attribuito al concorrente privo di certificazione. In caso di partecipazione di RTI o consorzi ordinari verrà attribuito il coefficiente in proporzione alla quota di esecuzione dei servizi di ciascuna impresa del RTI. In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice il coefficiente verrà attribuito anche nel caso in cui sia/siano la/le consorziata/e esecutrice/i ad essere in possesso della certificazione richiesta. La comprova del requisito è fornita mediante produzione di copia scansionata del certificato.		3	
9	Previsione nell'organico aziendale della figura del disability manager.		Il punteggio verrà attribuito alle imprese che si dotano o hanno in previsione nell'organico aziendale della figura del disability manager. In caso di dotazione o previsione di dotazione della figura del disability manager verrà attribuito coefficiente 1; coefficiente 0 verrà attribuito al concorrente privo di tale dotazione o previsione. In caso di partecipazione di RTI o consorzi ordinari verrà attribuito il coefficiente in proporzione alla quota di esecuzione dei servizi di ciascuna impresa del RTI. In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice il coefficiente verrà attribuito anche nel caso in cui sia/siano la/le consorziata/e esecutrice/i ad essere in possesso di quanto richiesto al presente punto.		2	
10	Modalità di consegna a fine contratto.		Descrizione delle modalità organizzative e operative di consegna del software a fine collaudo, della documentazione che sarà prodotta e della formazione proposta. Verranno giudicate positivamente modalità complete di passaggio di consegne in tutte le sue parti, flessibili e strutturate.	3		
11	Caratteristiche organizzative	11.1	Descrizione del Gruppo di lavoro e della modalità di svolgimento del lavoro in Team - Organizzazione	4		

			Team - Esperienze del personale messo a disposizione			
		11.2	Esperienze del personale messo a disposizione	4		
12		12	Fermo restando le coperture assicurative previste dal Capitolato d'Appalto, sarà oggetto di attribuzione punteggio la costituzione di una polizza assicurativa Cyber Risk. Ai fini dell'attribuzione del punteggio il concorrente dovrà dichiarare di <u>impegnarsi a produrre, entro la data di aggiudicazione efficace, una polizza Cyber Risk con adeguata Compagnia assicurativa. Dovrà potersi desumersi il vincolo con la Compagnia assicurativa; non verranno attribuiti punteggi alla mera e semplice dichiarazione di impegno del concorrente.</u>	2		
				55	5	10

TOTALE PUNTEGGIO TECNICO 70

Il concorrente è **escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla **soglia minima di sbarramento pari a 40 punti**.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato dopo l'operazione di riparametrazione descritta al successivo punto e relativa ai soli criteri discrezionali.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi sub criteri/criteri di tipo qualitativo, quindi ad eccezione dei criteri tabellari, è assegnato, da parte di ciascun commissario, un coefficiente da zero a uno.

I coefficienti utilizzati dai commissari sono i seguenti:

Giudizio	Coefficienti	
non valutabile	0	contenuti assenti
del tutto inadeguata	0,10	i contenuti oggetto di valutazione vengono semplicemente richiamati
inconsistente	0,20	indicato qualche contenuto, ma non articolato e/o qualitativamente inconsistente
gravemente insufficiente	0,30	contenuti limitati, scarsamente articolati e/o quantitativamente inconsistenti
insufficiente	0,40	contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/o quantitativamente poco consistenti
scarsa	0,50	contenuti modesti, con articolazione non ancora sufficiente e/o quantitativamente poco consistenti
sufficiente	0,60	contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo abbastanza chiaro e ordinato ma quantitativamente poco consistenti
discreta	0,70	contenuti pertinenti, descritti in modo chiaro e abbastanza articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti
buona	0,80	contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articolato e/o

		quantitativamente abbastanza consistenti
molto buona	0,90	contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro e completo e/o quantitativamente consistenti
ottima	1	contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o quantitativamente molto consistenti

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente ad ogni concorrente per ogni sub criterio/criterio, verrà calcolata la media dei coefficienti attribuiti; successivamente verrà attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e infine verranno di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

I coefficienti (medie definitive) come sopra calcolati verranno moltiplicati per i punteggi massimi previsti e la somma dei punteggi ottenuti determinerà il punteggio totale assegnato ai vari elementi dell'offerta tecnica.

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo interpolazione lineare con la seguente formula:

GIORNI DI RIDUZIONE

----- X PUNTI MAX ATTRIBUIBILI
MIGLIORE OFFERTA DI GIORNI DI RIDUZIONE

Ai criteri n.8, 9 sarà attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base di quanto espressamente indicato nella tabella.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto al ribasso percentuale offerto da applicarsi sull'importo posto a base di gara, è attribuito automaticamente dal sistema MePa di Acquistinretepa di Consip spa dalla commissione, un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula non lineare denominata "Concava alla Migliore Offerta Interdipendente" con funzionamento denominato "Al Rialzo" ovvero in funzione del Ribasso. Il coefficiente così calcolato è moltiplicato per il massimo del punteggio attribuibile.

$$PE = PE_{max} \times \left(\frac{R}{R_{max}} \right)^\alpha$$

Con:

- PE_{max}: massimo punteggio attribuibile
- R_{max}: Ribasso più elevato tra quelli offerti in Gara
- α: 0,5

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo-compensatore.

Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente i-esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n

26. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

La commissione giudicatrice sarà nominata anche secondo le norme interne previste dalla direttiva per regolare la formazione delle commissioni giudicatrici per l'affidamento di appalti pubblici e concessioni di lavori, servizi, forniture approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 446 del 23/12/2019, così come aggiornata da quanto indicato nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. GC-2024-49 del 16/02/2024 e s.m.i.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente". La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini dell'eventuale verifica dell'anomalia delle offerte.

27. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica di gara per l'esame della documentazione amministrativa avrà luogo il giorno 08/07/2025, alle ore 09:00

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 1 giorno prima della data fissata.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

28. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il Responsabile di fase, alla presenza di un testimone, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera;

attivare la procedura di soccorso istruttorio descritta alla presente lettera di invito.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

29. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella presente Lettera di invito. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato sopra, qualora siano ammesse più offerte.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 26 della presente Lettera di invito:

i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;

le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nella Lettera e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni.

La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al precedente articolo 4.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al precedente articolo 4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 26, i prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

30. VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE

Il RUP, su segnalazione della Commissione giudicatrice e/o del Responsabile della fase di affidamento, e avvalendosi del supporto della stessa commissione, valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che appaia anormalmente bassa in base ai seguenti elementi specifici, con una esemplificazione meramente indicativa e non tassativa: ribasso molto elevato e con uno scostamento rilevante rispetto agli altri ribassi offerti, proposte migliorative indicate nella relazione tecnica sproporzionate rispetto alle richieste, costo della manodopera dichiarato sensibilmente inferiore rispetto a quanto indicato dall'Amministrazione, etc.

Qualora, a seguito della verifica, tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

31. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Ai sensi dell'art. 17, comma 6, del Codice l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta mentre l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine per la stipulazione del contratto.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

l'equivalenza delle tutele, con le modalità di cui all'art. 100 in conformità all'allegato I.01, nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali indicati nella presente Lettera di Invito.

l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dalla presente Lettera di Invito, riguardanti le clausole sociali descritte all'art. 16

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente Lettera ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di scorrimento della graduatoria anche negli altri casi di revoca dell'aggiudicazione.

Il contratto è stipulato entro 90 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 53, comma 4 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto sarà stipulato con lettera commerciale.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

E' nominato quale Direttore dell'esecuzione del contratto, dott. Maicol Garsi.

32. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

33. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30/03/01 n. 165", adottato ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.R. n. 62/2013, come recepito ed integrato dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta

Comunale n. 720 del 18/12/2013, e da ultimo modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 30/06/2021, e del Codice Etico Modello 231 ex D. Lgs. 231/2001 vigenti per i dipendenti di It City s.p.a., dovendo far rispettare gli obblighi in esso contenuti e vigilando affinché gli impegni in esso indicati siano osservati da tutti i dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, oltre che dai subappaltatori, nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti, consultabili sul sito di It City s.p.a.

34. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Le ipotesi di differimento all'accesso, nonché di esclusione, sono indicate dai commi 2 e 5 del citato art. 35. L'accesso agli atti del procedimento è disciplinato altresì dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990, per le ipotesi non disciplinate dal Codice.

La Stazione Appaltante, relativamente alla presente procedura di gara, consentirà l'accesso a tutta la documentazione prodotta dall'aggiudicatario e dai primi cinque operatori economici in graduatoria con le seguenti specifiche, relativamente ai dati delle persone fisiche, ovvero dati ultronei ed eccedenti rispetto alla finalità del trattamento:

- Nella documentazione amministrativa verranno di default oscurati i dati personali relativi a residenza, CF, documenti di identità e dati sensibili anche di natura giudiziaria;
- Nell'offerta tecnica verranno oscurati i dati di cui sopra, se presenti, e si procederà alla valutazione di eventuali richieste di mancata ostensione ai sensi dell'art.36 comma 3 del Codice;
- Nell'offerta economica i dati personali relativi a residenza, CF, oltre che eventuali documenti di identità.

In sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, per la verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti e per le altre finalità previste dal Codice.

Ritenuta non rilevante la preventiva identificazione del potenziale richiedente, con la presente lettera si ritiene assolto l'obbligo di comunicazione per la richiesta di autorizzazione all'accesso di cui all'art. 3 DPR 184/2006 e pertanto, qualora l'opposizione non venga formulata in sede di gara, l'accesso si intenderà autorizzato senz'altro.

In base ai principi di leale collaborazione, massima fiducia e alla luce della necessità di minimizzare il trattamento dei dati sia in capo alla Stazione Appaltante ma anche in capo ai partecipanti stessi, si chiede di inserire nella Busta A, un file zippato contenente copia di tutta la documentazione amministrativa già oscurata dei dati ultronei come sopra descritti.

Si precisa in ogni caso che la richiesta di cui sopra rimane una mera facoltà per il concorrente.

35. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Parma.

36. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, il Comune di Parma, in qualità di Stazione Appaltante e di Titolare del trattamento, esegue i trattamenti dei dati personali necessari alla partecipazione alla presente procedura e alla conseguente esecuzione del proprio contratto esecutivo, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate all'espletamento della presente procedura.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. Prima della stipula dei rispettivi e successivi contratti esecutivi, il Comune di Parma provvederà a fornire all'aggiudicatario analogha informativa sul trattamento dei dati personali.

A - Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Parma, con sede legale in Parma, Via Repubblica n.1.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste al Comune di Parma, Ufficio relazioni con il pubblico, via e-mail: urp@comune.parma.it.

B – Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Comune di Parma ha designato il Responsabile della protezione dei dati a cui è possibile rivolgersi scrivendo a dpo@comune.parma.it.

C - Finalità del trattamento dei dati e conferimento

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità relative alle procedure per l'affidamento dell'appalto, di cui alla determinazione di indizione del medesimo; nonché, con riferimento all'aggiudicatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto con i connessi e relativi adempimenti.

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula ed esecuzione del contratto.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura di gara e/o l'attribuzione dell'incarico, ovvero la stipula, la gestione e l'esecuzione del contratto.

D - Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne la massima sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative idonee a ridurre il rischio di perdita, distruzione, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

E - Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali effettuato è legittimato dalle seguenti basi giuridiche:

1. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, anche nella fase precontrattuale (art. 6 par. 1 lett. b del GDPR);
2. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c del GDPR);
3. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e del GDPR), nei casi, per es., di procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.

F - Dati oggetto di trattamento

I dati personali oggetto del trattamento sono i dati anagrafici di persone fisiche indispensabili per l'espletamento delle finalità di cui alla lettera C della presente informativa, quali a titolo di esempio non esaustivo: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, documenti di identificazione.

Formano oggetto di trattamento, inoltre, i dati giudiziari, ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

G - Comunicazione e diffusione dei dati

I dati potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, quali ad esempio:

- a) all'Autorità nazionale anticorruzione;
- b) alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- c) all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
- d) ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

La diffusione dei dati può essere effettuata sul sito web del Comune di Parma, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché nelle ulteriori ipotesi previste in materia di trasparenza ed anticorruzione.

H - Trasferimento dei dati

Il Comune di Parma non trasferirà tali dati in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

I - Periodo di conservazione dei dati

Il Comune di Parma conserva i dati personali dell'appaltatore per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

L - Diritti dell'interessato

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza al Titolare del trattamento può essere presentata contattando il RPD del medesimo Titolare del trattamento

M – Diritto di reclamo

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo al Comune di Parma, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

N - Inesistenza di un processo decisionale automatizzato

Il Comune di Parma non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.

**Il Dirigente del Settore Entrate, Tributi,
Stazione Unica Appaltante e
Partecipazioni
Dott. Andrea Minari**